

## **Comunicazione alla clientela: proroga sospensione rate mutui in riferimento ai seguenti eventi calamitosi:**

- **Evento sismico del 20 e 29 maggio 2012**
- **Alluvione del Modenese dal 17 al 19 gennaio 2014**
- **Eventi atmosferici in Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014**

Con D.L. 30.12.2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 27 febbraio 2017, n. 19 (art. 14 comma 6-quater), è stato prorogato il termine per richiedere la sospensione delle rate dei mutui a favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi sopra indicati.

I soggetti titolari di mutui (ipotecari o chirografari) relativi agli edifici distrutti, o resi inagibili anche parzialmente ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei Comuni individuati nei provvedimenti individuati dalla normativa<sup>1</sup> (vedi allegati), hanno **il diritto di richiedere alle Banche la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31/12/2017**. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.

In attuazione di tale Ordinanza, Banca Etica, a seconda dell'opzione esercitata dal Cliente, offre le seguenti possibilità:

- **nel caso di richiesta di sospensione dell'intera rata:** il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e, al termine di queste, con le rate residue nell'ordine già predefinito, con corrisponente **slittamento del piano di ammortamento** e suo conseguente **allungamento** per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell'ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli **interessi non moratori** in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente) verrà **dilazionato** su un numero di rate pari al numero di rate sospese, a partire dalla prima rata successiva alla

---

<sup>1</sup> comuni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.

ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici **aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie** e con la **stessa periodicità** di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle predette rate.

- **nel caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale:** per tutte le rate comprese nella sospensione, il Richiedente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla prima rata sospesa a meno di piccole differenze legate agli effetti dei conteggi basati sull'anno civile (mesi di 28, 30 e 31 gg.) e salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e, al termine di queste, con le rate residue nell'ordine già predefinito, con corrispondente **slittamento del piano di ammortamento** e suo conseguente **allungamento** per una durata pari a quella della sospensione.

**Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 31/05/2017.**

La sospensione non comporta:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Il mancato pagamento delle rate nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori. **Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell'opzione scelta.**

Per il resto, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di finanziamento originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente. Nessuna altra variazione verrà apportata al contratto di finanziamento ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

La sospensione dei pagamenti, nelle modalità sopra citate, sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui intestati a Soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dall'art. 14 comma 6-quater D.L. 30.12.2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 27 febbraio 2017, n. 19. Per poter accedere al beneficio della sospensione, i Clienti interessati si possono rivolgere alla nostra Filiale, che darà indicazioni per compilare la richiesta di ammissione e il contratto di sospensione. Tali moduli dovranno essere sottoscritti da parte di tutti i cointestatari e garanti (es.: datori di ipoteca, in caso di mutuo ipotecario).

I Clienti che procedono con la richiesta di sospensione sono tenuti ad accompagnarla con un'autocertificazione del danno subito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel segnalare che presso la Filiale gli eventuali Clienti interessati potranno richiedere ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.